

CONVENZIONE

per la costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano ai sensi della L.R. 77/98 "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica"

Art. 1 Scopo e durata della Convenzione

1.1 In applicazione della L.R. 77/98 "Riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ed in particolare dell'art. 5 comma 1, e vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 397 del 28.12.99 con la quale si individuava in quello provinciale il livello ottimale di esercizio delle funzioni in materia ERP; tra i Comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Cascina Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Faglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra è stipulata una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scopo di:

- istituire la Conferenza Permanente dei Comuni d'ambito LODE (Livello Ottimale D'Esercizio d'ambito ERP);
- stabilire i fini, la durata, le forme di partecipazione e di collaborazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- costituire il soggetto gestore di cui all'art.6 della L.R. 77/98;
- esercitare in forma associata le funzioni di cui alla L.R. 77/98 in luogo e per conto degli Enti Locali.

1.2 La Convenzione ha durata a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine o per recesso deciso dai Comuni contraenti, con decisione unitaria degli stessi assunta maggioranza qualificata ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 2 Funzioni di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. 77/98

2.1. Le funzioni di cui agli all'articolo 4, comma 1 lettere a), b), c), m), della L.R. 77/98, sono esercitate dalla Conferenza Permanente dei Comuni del LODE.

2.2. Le restanti funzioni previste all'articolo 4, comma 1 della L.R. 77/98 sono esercitate dai singoli Comuni. La Conferenza Permanente dei Comuni svolge attività di coordinamento dell'attività dei singoli Enti.

2.3. I servizi di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 77/98 sono svolti da un soggetto gestore in forma pubblica o società di capitali a partecipazione interamente pubblica. La Conferenza Permanente dei Comuni ha compiti di costituzione, indirizzo, controllo e verifica dell'attività del soggetto gestore.

Art. 3 La Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano

- 3.1 Per l'esercizio dei compiti di ERP previsti dalla legge regionale 77/98 e dalla presente Convenzione tra i Sindaci dei Comuni aderenti è costituita la Conferenza Permanente dei Comuni d'ambito L.O.D.E. La Conferenza costituisce organo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- 3.2 La Conferenza ha la propria sede nel Comune di Pisa ed è formata dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati. A ciascun Comune è riconosciuta, nella Conferenza, una rappresentatività pari alla propria quota di partecipazione, determinata ai sensi del successivo articolo 5, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
- 3.3 Il Sindaco o il suo delegato riferisce al proprio Consiglio Comunale, con le modalità stabilite dallo Statuto di ogni singolo Ente, circa l'attività svolta dalla Conferenza Permanente dei Comuni. Apposite relazioni sull'attività di LODE potranno accompagnare il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun Comune partecipante.
- 3.4 La Conferenza è presieduta dal Coordinatore eletto al proprio interno a maggioranza dei componenti calcolata a norma del successivo articolo 6. Il Coordinatore resta in carica per la durata del mandato del Comune che lo esprime, salvo diversa deliberazione della Conferenza stessa.
- 3.5 La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore. Essa deve altresì essere convocata ogni qual volta lo richiedano congiuntamente almeno tre Sindaci o loro delegati, ovvero un numero di membri che rappresenti non meno del 10% delle quote di rappresentanza. La Conferenza si riunisce inoltre tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza della Conferenza medesima.
- 3.6 La convocazione è disposta dal Coordinatore mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, a non meno di 24 ore dalla prima. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata 48 ore prima mediante telegramma o fax o avviso e-mail recanti in sintesi gli argomenti da trattare.
- 3.7 La Conferenza è validamente riunita in prima convocazione se è presente la maggioranza delle quote di rappresentanza unitamente ad almeno un terzo dei Comuni convenzionati; in seconda convocazione occorre che sia

- presente almeno un terzo delle quote unitamente ad almeno un quinto dei Comuni convenzionati.
- 3.8 Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono a messi disposizione dei Comuni convenzionati dall'Ufficio di supporto - anche per via informatica - almeno tre giorni prima dell'adunanza, tranne i casi di urgenza di cui al precedente punto 3.6
- 3.9 Il Coordinatore, entro 15 giorni dalla loro adozione, trasmette ai Comuni convenzionati gli atti deliberati dalla Conferenza al fine di fornire adeguata informazione circa l'attività della Conferenza medesima.

Art. 4 Il Comitato Esecutivo

- 4.1. Il Comitato Esecutivo è composto, oltre al Coordinatore della Conferenza che ne fa parte di diritto, da 4 a 6 membri eletti al proprio interno dalla Conferenza stessa, che rappresentino le diverse problematiche e/o realtà territoriali della provincia di Pisa. Il Comitato esercita tutte le funzioni di ordinaria amministrazione proprie della Conferenza, ha compiti preparatori ed attuativi delle deliberazioni della Conferenza stessa e può essere delegato allo svolgimento di specifiche attività.
- 4.2 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Coordinatore della Conferenza e per lo svolgimento delle proprie competenze può affidare incarichi generali o specifici a ciascun componente del Comitato medesimo oppure a soggetti esterni. Per lo studio di determinate materie e iniziative la Conferenza può costituire commissioni consultive inserendovi anche esperti esterni. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Coordinatore.
- 4.3 Le decisioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 5 Voto per quote e ponderazione delle quote.

- 5.1 Salvi i casi di cui al successivo articolo 6, e fermi restando i quorum stabiliti al precedente articolo 3, comma 7, la Conferenza assume le proprie decisioni con voto per appello nominale a maggioranza dei presenti. Il voto è ponderato secondo le quote di rappresentanza di ciascun Comune, stabilite in relazione al numero degli abitanti e al numero degli alloggi di proprietà conferiti al soggetto gestore. La quota di ogni Ente all'interno della Conferenza è calcolata come somma del 70% della quota relativa al patrimonio e del 30% di quella relativa alla popolazione.
- 5.2. Le suddette quote sono aggiornate con periodicità triennale.

Art. 6 Votazioni a maggioranza speciale

La regolamentazione dell'organizzazione interna di cui al successivo articolo 10, comma 2, l'elezione del Coordinatore e la nomina del Comitato Esecutivo nonché le decisioni riguardanti i rapporti finanziari tra gli associati, l'istituzione mediante apposito disciplinare dell'Ufficio di supporto di cui al successivo articolo 9, i programmi di investimento e di sviluppo, nonché quelle previste dall'articolo 1, c.2, dall'articolo 7, c.1, 2 e dall'articolo 8, c. 4 della presente Convenzione sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni convenzionati che rappresentino almeno il 60% delle quote di rappresentanza e non meno della metà dei Comuni convenzionati.

Art. 7 Funzioni e compiti della Conferenza Permanente dei Comuni

7.1 Le funzioni ed i compiti della Conferenza sono i seguenti:

- a) Costituzione del soggetto gestore e dei relativi organi, comprese la definizione delle modalità di partecipazione dei rappresentanti dei Comuni in tali organismi;
- b) Predisposizione dei contratti di servizio che regolano l'affidamento delle attività al gestore stesso; indirizzi e direttive al soggetto gestore, anche tramite i contratti di servizio, in ordine alle competenze stabilite dall'art. 5 comma 1 della legge regionale 77/98: recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di quello immobiliare comunque affidato al soggetto gestore, interventi per la realizzazione di nuove costruzioni;
- c) Programmazione, monitoraggio e verifica dei metodi e degli obiettivi economici e patrimoniali che il gestore deve raggiungere, compresa l'irrogazione delle sanzioni previste dai contratti di servizio;
- d) Esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), c) m) L.R. 77/98 ed in particolare: la rilevazione del fabbisogno abitativo, l'attuazione di interventi idonei a soddisfarlo la ripartizione dei finanziamenti ed ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita ad altri soggetti;
- e) Coordinamento delle restanti competenze di cui all'articolo 4 della L.R. 77/98 esercitate direttamente dai singoli Comuni ed in particolare della formazione dei bandi e delle graduatorie, della promozione della mobilità degli assegnatari e della gestione delle scadenze delle assegnazioni ed occupazioni abusive.

7.2 La Conferenza può promuovere, mediante accordi di programma, l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici, di programmi e progetti inerenti le sue funzioni, nonché gli ulteriori accordi di programma, intese, protocolli che si rendano opportuni per il perseguimento delle proprie finalità, anche fungendo da Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 14 della legge 241/90 e successive modificazioni ai fini dell'approvazione dei relativi atti.

- 7.3 La Conferenza adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il raccordo della propria attività con gli interventi di politica sociale, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 77/98.
- 7.4 La Conferenza promuove ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei Comuni associati sugli aspetti fondamentali della propria attività. A tal fine, anche avvalendosi del soggetto gestore:
- attua incontri con i Comuni convenzionati e partecipa, a richiesta, a sedute dei relativi Consigli e Giunte
 - divulga e illustra la propria attività con periodiche relazioni da trasmettere ai Comuni convenzionati
- 7.5 La Conferenza assicura, inoltre, che il soggetto gestore attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994) e successive modifiche.
- 7.6 Al contratto di servizio che disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività del gestore è allegata la Carta dei Servizi.
- 7.7 Il contratto di servizio disciplina, fra l'altro, l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni convenzionati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei rispettivi Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 8 Forme di partecipazione e consultazione delle formazioni sociali - Consulta di Lode sulla Casa

- 8.1 La Conferenza Permanente dei Comuni favorisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 L.R. 77/97, la partecipazione delle formazioni sociali interessate e tutela le forme di rappresentanza dell'utenza attraverso incontri e consultazioni con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato sulle materie di propria competenza nonché attraverso l'istituzione della "Consulta di LODE sulla Casa"
- 8.2 E' istituita la "Consulta di LODE sulla Casa" con le seguenti funzioni:
- a) Espressione di pareri in ordine agli indirizzi per la definizione dei programmi di ERP. In particolare la Consulta esprime alla Conferenza Permanente dei Comuni parere obbligatorio e non vincolante sugli atti fondamentali di gestione tra i quali il bilancio e la programmazione degli investimenti.
 - b) Controllo e valutazione dell'andamento della gestione complessiva dell'ERP in ambito LODE.
- 8.3 La Consulta è presieduta dal Coordinatore della Conferenza dei Comuni o da suo delegato ed è composta da un numero massimo di 10 membri designati dagli organismi rappresentativi delle categorie economiche di settore, dalle

- organizzazioni sindacali e dalle associazioni rappresentative degli inquilini. La Consulta dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte all'anno.
- 8.4 Con apposito Regolamento, approvato dalla Conferenza dei Comuni ai sensi del precedente articolo 6, sono individuati:
- a) il numero dei componenti della Consulta nonché le organizzazioni sindacali, le associazioni più rappresentative dell'inquilinato e le categorie economiche di settore che designano i rispettivi rappresentanti;
 - b) gli atti fondamentali di gestione per i quali è previsto il parere obbligatorio e non vincolante della Consulta;
 - c) le modalità di funzionamento della Consulta.
- 8.5 La Conferenza assicura altresì la trasmissione in tempo utile alla Consulta di tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

9 Costituzione dell'Ufficio di Supporto

- 9.1 Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, e dei compiti di cui all'articolo 7 della presente Convenzione, la Conferenza si avvale di un proprio ufficio di supporto, costituito ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ed operante con personale degli Enti convenzionati tra cui il Dirigente Responsabile dell'Ufficio.
- 9.2 I rapporti tra Ufficio di supporto e Conferenza Permanente sono da ritenersi analoghi a quelli esistenti tra organi burocratici ed organi politici degli enti locali.
- 9.3 All'atto dell'istituzione dell'Ufficio di supporto, attraverso apposito disciplinare approvato a maggioranza speciale dalla Conferenza Permanente dei Comuni, viene definita la dotazione organica dello stesso e costituito un fondo annuale per le spese. Il relativo costo è ripartito fra i Comuni convenzionati in ragione delle quote di partecipazione stabilite ai sensi del precedente articolo 5.
- 9.4 L'Ufficio di supporto amministra anche i fondi necessari per il funzionamento della Conferenza.

Art. 10 Obblighi dei Comuni convenzionati

- 10.1 I Comuni convenzionati mettono a disposizione della Conferenza tutte le informazioni utili per consentirle la più efficace funzione gestionale adottando altresì tutte le misure idonee allo svolgimento del servizio e allo sviluppo del settore.
- 10.2 I Comuni si impegnano ad osservare le decisioni della Conferenza in conformità alla Convenzione ed alle vigenti disposizioni di legge.
- 10.3 I Comuni si impegnano a versare quanto di loro spettanza con regolarità e secondo le modalità stabilite dalla Conferenza e dal disciplinare di cui al precedente articolo 9.

10.4 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Conferenza o l'Ufficio di supporto e i Comuni convenzionati, saranno affidate al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, designati uno dalla Conferenza, uno dal Comune interessato ed il terzo di comune accordo tra i due precedenti; in caso di mancato accordo il nominativo sarà fornito dal Presidente del Tribunale di Pisa, cui si dovranno rivolgere le parti dissenzienti. Il Collegio delibererà secondo le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il Collegio deciderà anche in ordine al risarcimento economico per i danni patrimoniali che ciascuna delle parti dovesse lamentare a carico dell'altra.

Art. 11 Norma finale di rinvio

11.1 Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province.

11.2 La Conferenza può adottare, con votazione a maggioranza speciale di cui al precedente articolo 6, un regolamento organizzativo che disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione della Conferenza stessa nonché regolamenti di attuazione di specifiche disposizioni della presente Convenzione.